



UN PICCOLO PASSO AVANTI NELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E DELL'ARBITRATO

E' stata pubblicata finalmente in Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292, la L. 26/11/2021, n. 206, rubricata *"Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"*, che contiene anche alcuni principi a cui l'Esecutivo si dovrà attenere nella riforma che riguarderà altresì parzialmente il diritto dell'arbitrato.

L'Associazione Arbitrando ha seguito da vicino l'iter che ha condotto a questa legge delega, partecipando attivamente anche ai lavori quali uno dei soggetti ascoltati nel corso delle svariate audizioni che hanno costellato l'iter normativo, proponendo ed auspicando riforme anche più incisive di quelle poi effettivamente adottate in materia di procedimento arbitrale.

L'attuale legge delega si colloca infatti a valle di un percorso che parte nel 2020 con la riforma Bonafede, sotto l'egida del Governo Conte; cambiato il governo, il tema della riforma del processo civile è stato ripreso dall'attuale esecutivo e in particolare dal Ministro Cartabia, che ha nominato una commissione apposita per lavorare a tale progetto e presentare degli emendamenti.

Si è così giunti ad un elaborato, contenuto nell'atto S. 1662, che il 21 settembre 2021 è stato approvato con la fiducia nel testo di fatto elaborato sulla scorta degli emendamenti di origine governativa e protagonista anche di un piccolo colpo di scena, che aveva fatto riaccendere possibili speranze per un rilancio delle camere arbitrali presso gli ordini forensi.

Ed invero, l'atto S. 1622 assorbiva l'atto S. 311, intitolato *"Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura"*.

Tuttavia, una lettura completa degli articolati passaggi in sede parlamentare contribuiva a spegnere presto gli entusiasmi, in quanto l'atto S. 311 era sì stato assorbito, ma con modifiche nel senso, purtroppo, di un'integrale soppressione del medesimo, in favore dell'emendamento governativo legato alla proposta "Cartabia", su cui il Senato votava la fiducia e che era poi trasmesso alla Camera: dove, salvo pochi e limitati emendamenti, in principalità volti ad enfatizzare soprattutto la parte dedicata al tribunale della famiglia e delle persone, anche l'atto C. 3289 (questa la numerazione assunta alla Camera) era votato mediante posizione della fiducia.

L'articolato, che consta di un solo articolo ed innumerevoli commi come è oramai tecnica normativa consueta per semplificare le operazioni di voto, al comma 15, per quanto concerne l'arbitrato, prevede che:

“15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricasazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento dell'accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricasazione;
- b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;
- c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;
- d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;
- e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;
- f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;
- g) disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;
- h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza”.

Come si può notare, non ci sono interventi radicali, ma il mero recepimento di “*best practices*” già invalse nella prassi, come il c.d. “*duty of disclosure*” o il mero accorpamento nel codice di rito dei soli articoli rimasti in vigore dell’ormai quasi totalmente abrogato decreto sui riti societari, relativamente all’arbitrato societario, ovvero il coordinamento con altre novelle (in tema di termine lungo per impugnare) o il mero recepimento a livello di diritto positivo di approdi giurisprudenziali (come l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c. in tema di *translatio iudicii* all’arbitrato a seguito della nota pronuncia della Corte Costituzionale).

La novità di maggiore rilievo e di cui presumibilmente sentiremo parlare concerne il **potere cautelare finalmente concesso agli arbitri**; anche se, come è stato già fatto notare da più parti ed anche in seno ad un acceso dibattito nell’Associazione Arbitrando, si tratta di un potere che viene delegato solo parzialmente e che rischia di rimanere sempre pesantemente vicariato dal giudice ordinario (quello che non a caso i francesi chiamano “*juge d’appui*”, giudice d’appoggio/sostegno/supporto), scontando gli arbitri la loro natura di privati e l’assenza di imperium.

Vedremo quindi come i precetti di cui alla delega troveranno attuazione in concreto.

Allo stato attuale, la legge delega entra in vigore il 24 dicembre 2021, quale strenna natalizia; il legislatore delegato avrà poi un anno di tempo dalla data di entrata in vigore della delega per emanare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile e dei riti speciali interessati.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da questa fissati, il legislatore delegato potrà poi adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Ci attende quindi un periodo complessivamente all'incirca triennale di attenzione e di studio per seguire l'attuazione della riforma nello specifico.

Arbitrando proseguirà a monitorare da vicino e a tenere informati i Soci e a dare il proprio contributo in tutte le sedi possibili per la sempre maggiore diffusione dello strumento arbitrale.

Per Arbitrando

Avv. Prof. Francesca Locatelli